



Allegato A al Decreto n. 40 del 16 DIC. 2021

pag. 1/32

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 481 del 20 MAG. 2020

Direzione Ambiente

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n. 110 del 08/04/2020

Oggetto: Biondani T.M.G. S.p.A., con sede legale in Via Bacilieri, 6 – 37139 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230.**Progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "Bertacchina".****Comune di localizzazione: Verona (VR).****Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018).****Codice progetto: 15/2019.****1. PREMESSA AMMINISTRATIVA**

In data 11/03/2019 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, da Biondani T.M.G. S.p.A. (con sede legale in Via Bacilieri, 6 – 37139 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016, della L.R. n. 13/2018, della L.R. n. 15/2018, della D.G.R. n. 568/2018), acquisita al protocollo regionale 98348.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, in formato cartaceo, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica, con allegata la medesima documentazione in formato digitale. Ha, inoltre, versato il contributo istruttorio nella misura dell'importo minimo di € 5.000,00.

Verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota in data 18/03/2019 - protocollo 108754, ha comunicato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 15/2019) e la richiesta di verifica documentale.

Con nota in data 18/03/2019 - protocollo 109004, gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV (ora U.O. VAS VINCA), copia della Dichiarazione di non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.O. Commissioni VAS VINCA, con nota 198794, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 24/05/2019, ha trasmesso la propria Relazione Istruttorie Tecnica n. 118/2019 in data 20/05/2019, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di V.Inc.A. presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 15/2019).

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 17/04/2019. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota 163754 in data 24/04/2019, ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In data 02/04/2019, presso la Sala Conferenze Stadio (in via Brunelleschi, 12 a Verona), il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione di Biondani T.M.G. S.p.A. acquisita in data 03/04/2019 al protocollo regionale 134379).



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 481 del 20 MAG. 2020

Direzione Ambiente

Il Comune di Verona, con nota acquisita al protocollo regionale 131301 in data 02/04/2019, ha provveduto a trasmettere il certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così come richiesto dall'U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvio del procedimento (in data 18/03/2019, protocollo 108754).


In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali in data 28/06/2019 al protocollo 284935, in data 06/11/2019 al protocollo 477362. Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Durante l'iter istruttorio sono pervenute agli Uffici del Settore V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, dai seguenti soggetti (tutta la documentazione pervenuta è stata pubblicata sul sito web della Regione del Veneto <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via>, progetto n. 15/2019):

Mittente	Data acquisizione al protocollo regionale	Numero protocollo regionale
Megareti S.p.A. – Servizio Energia Elettrica	153789	16/04/2019
Comune di Verona (VR)	273001	24/06/2019
Comune di Verona (VR)	344619	01/08/2019
Comune di Verona (VR)	145834	06/04/2020

2. BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La cava denominata "BERTACCHINA" L'area si colloca tra la S.S. 11 "Bresciana" a sud, la S.P. 5 "Gardesana" a nord e Via Bacilieri a Est, nell'area occidentale rispetto al capoluogo, Verona. I terreni che saranno interessati dall'ampliamento, sono attualmente dedicati all'uso agricolo e irrigati con sistema a scorrimento. Progettualmente è l'ampliamento dell'esistente cava "BERTACCHINA" e, in riferimento alle integrazioni volontarie fatte pervenire dalla ditta in data 05.11.2019 a seguito di sopravvenuti chiarimenti normativi, si svilupperà su una estensione areale di 112.700 mq (superficie complessiva di escavazione) e con una potenzialità estrattiva di 675.000 mc di materiale utile.



Estratto della Carta I.G.M. in scala 1:25.000 indicante la posizione dell'area di intervento



Direzione Ambiente

ALLEGATO A
AL D.D. n. 451 del 28 MAR 2020




Figura 4 -- Estratto di Mappa catastale -- Fog. 197 Comune di Verona. In blu l'area di cava attuale, in rosso l'ampliamento ai sensi dell'art. 95 LR 30/2016, in verde il secondo ampliamento richiesto con la presente istanza.

STATO AUTORIZZATORIO

Il progetto di coltivazione presentato e successivamente integrato, rappresenta l'ampliamento in estensione dell'esistente cava "BERTACCHINA" attualmente autorizzata con provvedimento n. 17 del 06.02.2019. La possibilità di presentare questa istanza è data dai contenuti dell'art. n. 10 comma 2 lettera b) delle Norme Tecniche Attuative del P.R.A.C. il quale prevede che "Può presentare domanda di autorizzazione (in ampliamento) esclusivamente: ... il soggetto titolare di cava per il quale è presente una riserva di materiale utile autorizzato ancora da estrarre che consenta la prosecuzione dell'attività per un periodo non superiore a tre anni, tenuto conto della produzione media effettiva degli ultimi tre anni." nonché, per quanto riguarda il volume massimo autorizzabile, dai contenuti dell'art. 10 comma 1 che prevede che "... possono essere rilasciate autorizzazioni di cava per un volume massimo di materiale estraibile non superiore a 1.000.000 di metri cubi per singola cava." e da quelli dell'art. 10 comma 3 lettera b) che indicano che "Fermo restando il limite del volume massimo di cui al comma 1, può essere autorizzato un volume di materiale non superiore: ... al volume derivante dalla produzione annua media calcolata negli ultimi tre anni di produzione effettiva ovvero alla produzione media annua prevista nel piano industriale di sfruttamento, applicata ad un periodo di 10 anni, nel caso di cui al comma 2 lettera b)". Dal piano industriale di sfruttamento presentato dalla ditta, emerge che la produzione media annua prevista è di 150.000 mc.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Si tratta della richiesta di ampliamento della cava denominata "BERTACCHINA" attualmente autorizzata con provvedimento n. 17 del 06.02.2019 anche se la parte progettuale fa riferimento alla situazione esistente in vigenza della precedente autorizzazione alla coltivazione di cava ossia la D.G.R. n. 4099/2009. L'intervento si sviluppa su una superficie di nuovo scavo pari a 47.000 mq ed una profondità che rimane invariata rispetto alla profondità attualmente autorizzata, ed alla quale si raccorda, ossia -15 metri dal piano campagna. Le modalità di coltivazione sono quelle classiche di questa tipologia di cava e consistono nell'iniziale asporto del cotico vegetale di copertura che verrà accantonato per le successive operazioni di ricomposizione ambientale e successivamente nell'estrazione vera e propria del giacimento per step successivi. Nel caso specifico la ditta ha previsto di sviluppare l'estrazione in tre lotti da estrarsi in successione partendo dalla zona meridionale di intervento e spostandosi progressivamente verso Nord.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 481 del 20 MAG. 2020

Direzione Ambiente

effettuarsi sempre sulle scarpate perimetrali di cava, su di una superficie almeno pari al 20% della superficie complessiva delle medesime.

I principali dati dimensionali del progetto sono i seguenti:

- Superficie di scavo complessivo in coltivazione: 112.700 mq
- Superficie di scavo effettivo: 47.000 mq
- Totale volume di scavo (lordo): 698.350 mc
- Totale volume materiale utile: 675.000 mc

La ditta ha previsto una durata dei lavori di coltivazione pari a 8 anni, temporalità che si compone di 7 anni previsti per il completamento dei lavori di estrazione e di 1 anno supplementare per concludere i lavori di ricomposizione ambientale.

3. DESCRIZIONE DELLO SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 3.1 quadro di riferimento programmatico;
- 3.2 quadro di riferimento progettuale;
- 3.3 quadro di riferimento ambientale.

3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nello Studio di Impatto Ambientale in relazione al quadro di riferimento programmatico è stata verificata la coerenza e la compatibilità del progetto proposto verso i principali strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.

Piano d'Area "Quadrante Europa" (P.A.Q.E.) L'area in esame non risulta inserita all'interno di Aree Naturali Protette, né risulta inserita in ambiti di interesse naturalistico ambientale, zone archeologiche, aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile né in ambito prioritario della protezione del suolo.

La zona relativa al progetto in esame risulta, tuttavia, inserita all'interno di un'area inquadrata dal P.A.Q.E., in sintonia con il P.T.R.C., come fascia di ricarica degli acquiferi; ciò assoggetta il progetto alle prescrizioni e ai vincoli dell'art. 52. *Sono vietate le attività industriali, dell'artigianato, della zootecnia che producono acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o delle quali non siano previsti, nel progetto approvato di rete fognaria, idoneo trattamento e/o comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area. Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti produttivi in aree prive di tali infrastrutture, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento. È fatto divieto nella fascia di ricarica degli acquiferi di scaricare sul suolo e nel sottosuolo le acque di raffreddamento.*

Il progetto ricade, inoltre (Tavola 3a) negli ambiti ricomposizione paesaggistica e di riequilibrio dell'ecosistema (Tavola 2b). Con particolare riferimento alle prescrizioni e vincoli di cui all'articolo 64 delle N.T.A di Piano, si evidenzia che il progetto in esame si configura come ampliamento di una cava esistente (avente prima autorizzazione precedente all'approvazione del Piano d'Area). *"Le aree di ricomposizione paesaggistica sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle direttive CEE relative ad interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale, con particolare richiamo alle disposizioni contenute nel Programma Pluriennale Regionale di cui al Reg. CEE n. 2078/92 e al Reg. CEE n. 2080/92. Sono fatte salve le aree ricadenti all'interno degli ambiti di ricomposizione paesaggistica, destinate dalla strumentazione*

urbanistica comunale vigente a residenza; attività produttive o servizi. Non è ammessa l'apertura di nuove cave; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano."

Nel **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) vigente** l'area in esame risulta situata all'interno della Fascia di ricarica degli acquiferi (Tavola 1) e quindi soggetta alle prescrizioni e vincoli contenuti nell'articolo 12 delle N.d.A. Dalla valutazione della Tavola 3 (Integrità del territorio agricolo) si evince che l'area in esame ricade in ambiti ad eterogenea integrità. Le altre tavole non evidenziano ulteriori aspetti specifici. L'area non risulta perciò ricadere in alcuna area a tutela paesaggistica.

Per quanto riguarda il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottato la Tavola 1a (Uso del suolo-Terra) inquadra il sito come area di agricoltura periurbana e tessuto urbanizzato.

La Tavola 1b (Uso del suolo - Acqua) segnala l'appartenenza del suddetto sito all'area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi e a quella di produzione idrica diffusa di importanza regionale. La Tavola 02 (Biodiversità) evidenzia che il sito ricade in area di tessuto urbanizzato. Nella Tavola 03 (Energia e



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 491 del 20 MAG. 2020

Direzione Ambientale

ambiente) l'area in esame è classificata come tessuto urbanizzato. Le restanti tavole non evidenziano ulteriori aspetti specifici.

I contenuti del Piano analizzato non risultano ostativi all'intervento in esame.

Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) rappresenta l'atto di pianificazione e programmazione generale che stabilisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio provinciale, con riguardo alle sue prevalenti vocazioni e caratteristiche.

Tavola 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale", si nota come l'area di studio non presenta alcuna indicazione;

Tavola 2 "Carta delle fragilità", l'area di studio si trova all'interno della Fascia di ricarica degli acquiferi (artt. 21-22-24-40 e 41) ed è adiacente a una cava attiva e una discarica cessata (art. 24: *utilizzare le cave esistenti nell'alta pianura come bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi*).

Tavola 3 "Carta del sistema ambientale", si evince che l'area di studio non rientra in nessun particolare ambito naturalistico segnalato dal piano, ma è adiacente a una discarica da recuperare.

Tavola 4 "Carta del Sistema Insediativo-Infrastrutturale", **Tavola 5** "Carta del Sistema del Paesaggio", non evidenziano alcun elemento per l'area di studio.

L'ambito d'intervento non rientra in zone soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione delle specifiche previste dal progetto qui oggetto di valutazione.

Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) L'area in esame viene classificata nel Piano di Assetto del territorio come Urbanizzazione consolidata e non presenta particolari vincoli che insistono su di essa se non la particolarità di ricadere in area di ricarica degli acquiferi.

La **Tavola 1** "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" evidenzia che l'area d'intervento ricade in Ambiti di ricomposizione paesaggistica (art. 64 P.A.Q.E. art.10) e in fascia di ricarica degli acquiferi (art.32). Non emerge alcuna indicazione per l'area di studio, Tavola 2 "Carta delle invariati", mentre, la **Tavola 3** "Carta delle fragilità" mostra che l'area oggetto di studio appartiene, sotto il profilo della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi (art. 38), alle unità geo-ambientali delle aree di pianura e di fondovalle, e in particolare all'unità A, classificata a vulnerabilità intrinseca alta. Per quanto concerne la penalità ai fini edificatori (art. 37), l'area è classificata come terreno ottimo. La **Tavola 4** "Carta delle trasformabilità" mostra che l'area di progetto appartiene ad ambiti rurali da riqualificare (art.62).

Sotto il profilo dell'ammissibilità pianificatoria non sussistono divieti prestabiliti che precludano, in via assoluta, la possibilità di realizzazione del progetto di ampliamento qui oggetto di valutazione.

Il Piano degli Interventi del Comune di Verona (P.I.), nella **Tavola 1.03** "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" classifica l'area di studio come Ambiti di ricomposizione paesaggistica - art. 64 PAQE, area a Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi A-alta (art. 43), fascia di ricarica degli acquiferi (art.39) e parzialmente in cave. Per quanto si osserva nella **Tavola 2.1** "Il Paesaggio - Tutela del Paesaggio" l'area di studio viene classificata all'interno dell'elemento di degrado - cava Bertacchina n. 4 (Art. 48). La **Tavola 2.2** "Il Paesaggio - Unità di paesaggio" inserisce l'area di progetto in unità di paesaggio n. 2 ambito pianiziale dell'acquifero indifferenziato (art.57). La **Tavola 3.1** "Rete ecologica - Ambiti ed elementi d'interesse naturalistico-ambientale" non riporta alcuna indicazione per l'area di progetto. La "Rete ecologica - Zonizzazione degli ambiti della Rete Ecologica" (**Tavola 3.2**) classifica l'area come area di connessione naturalistica - ambito di ammortizzazione della frangia urbana (art.62). Infine, nella **Tavola 4.9** "Disciplina Regolativa - Zonizzazione", l'area di ampliamento è classificata come zona E - Zona a prevalente destinazione agricola, Sub-Ambito Agricolo di Ammortizzazione e Transizione (art. 142).

Piano di Tutela delle Acque (PTA) Nella Tavola denominata "Carta delle aree sensibili" non si riscontra nessuna zonizzazione particolare.

Nella tavola denominata "Zone omogenee di protezione dall'inquinamento" l'ambito in esame ricade nella zona della ricarica.

Nella "Carta della Vulnerabilità Intrinseca della Falda Freatica della Pianura Veneta" l'area ricade in area con grado di vulnerabilità Elevato.

Nella Tavola "Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" l'area appartiene alle zone di Alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi.

L'analisi delle prescrizioni e dei vincoli del P.T.A. evidenzia che il progetto in esame, alla luce delle specifiche di gestione e di trattamento delle acque, risulta conforme a quanto previsto dal PTA.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 491 del 20 MAG. 2020

Direzione Ambiente

Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Adige: Dall'analisi delle tavole e nello specifico delle tavole di rischio e pericolosità idraulica, si evince che l'area di studio non ricade in nessuna zona a rischio o pericolosità idraulica.

P.R.T.R.A. (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera). In relazione al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, il Comune di Verona ricade nell'Agglomerato VR (IT0512), in zona B per l'arsenico e in zona A per tutti gli altri inquinanti primari valutati, ovvero il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene, il piombo, il cadmio e il nichel.

Rete natura 2000. Dalla analisi cartografica e dai dati topografici della documentazione di progetto, l'area di intervento non ricade, in alcuna area della Rete Natura 2000; l'insieme di progetto si estende completamente al di fuori di aree SIC o ZPS. Il sito più vicino risulta essere il SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", distante circa 1,70 km. Il proponente ha predisposto una specifica Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'Incidenza Ambientale ai sensi della DGRV 1400/17, con relativa relazione tecnica dimostrante, in relazione al progetto, l'assenza di effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000.

Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2019 La Regione e le Province del Veneto sono pervenute all'adozione delle rispettive proposte di Piano faunistico-venatorio per il periodo 2014-2019. Detti Piani faunistico-venatori propongono elementi di pianificazione territoriale, di programmazione e regolamentazione delle attività venatorie e di gestione ambientale e della fauna sulla base di obiettivi strategici ambientali e gestionali condivisi.

Dalla valutazione della cartografia inerente il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, si riscontra che sebbene in Comune di Verona vi siano Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), Oasi, Parchi Regionali, Riserve naturali o Foreste demaniali Regionali l'area di progetto e i suoi dintorni non sono presenti tali aree

3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Come già ribadito in precedenza l'intervento richiesto riguarda il secondo ampliamento della cava denominata "BERTACCHINA" il cui primo ampliamento è stato autorizzato con Decreto n. 17 del 06.02.2019 che costituisce l'attuale provvedimento vigente alla coltivazione.



- LEGENDA
- Area cava Bertacchina (area di coltivazione)
 - Area di coltivazione (area di coltivazione)
 - Area di coltivazione (area di coltivazione)
 - Area di coltivazione (area di coltivazione)

Figura 37 - Estratto planimetrico dello stato attuale



ALLEGATO A
AL DECRETO N. 49 del 20 MAG. 2020

Direzione Ambiente

La superficie complessiva di scavo ammonterà a circa 112.700 mq dei quali circa 47.000 mq rappresentano la reale superficie di nuovo scavo e di nuovo terreno agricolo interessato dall'attività estrattiva. All'interno dell'area di coltivazione esiste anche una linea elettrica, gestita da Megareti Energia e Gas, la quale, con proprio parere acquisito il 16.04.2019 ha evidenziato interferenze tra attività di coltivazione e linea elettrica esistente che dovranno essere risolte in sede progettuale consistenti, in ultima analisi, nello spostamento della linea stessa da concordarsi tra le parti. L'accesso al fondo avverrà attraverso l'attuale accesso all'area di cava esistente che si apre sulla S.P. Gardesana e successivamente, con strada privata esclusiva munita di cancello, all'area di cava. Per quanto riguarda i mezzi in uscita, la ditta trasporterà il materiale agli impianti di lavorazione presso la cava denominata "CASONA", esercita dalla medesima ditta, e posta, sempre in territorio del Comune di Verona, a Sud della cava "BERTACCHINA". La ditta ha altresì previsto, al progredire dei lavori di coltivazione in ampliamento di riallocare gli impianti di prima lavorazione attualmente esistenti in cava "CASONA", all'interno della cava "BERTACCHINA" occupando parzialmente i lotti n. 1 e n. 2, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 13/2018.

La modalità di coltivazione prevede prima di procedere con alcune opere preparatorie, descritte in precedenza, quali la recinzione dell'area della cava e, successivamente, la piantumazione di una siepe arborea arbustiva sul margine superiore del ciglio di scavo. A questo punto verrà iniziata la vera e propria attività di coltivazione che prevede l'estrazione in successione di tre lotti partendo dal limite Sud di cava e spostandosi in direzione Nord ed il sopra suolo è attualmente dedicato all'uso agricolo. La metodologia estrattiva dei tre lotti è la medesima ossia la ditta, dopo aver provveduto all'asporto del cotico vegetale (terreno superficiale) che verrà accantonato sul fondo della cava esistente in attesa di essere riutilizzato nella ricomposizione finale o collocato direttamente sulle sponde definitive già nel corso dei lavori di estrazione, procederà per splateamenti successivi su superfici di dimensione variabile il cui fronte avrà altezza di circa 4-5 metri ed inclinazione non superiore a 40°. Le scarpate di fine scavo saranno mantenute con inclinazione di 25° già in fase di scavo.




Figura 43 - Metodologia di scavo adottata

Il lotto iniziale, che come già detto, prevede l'estrazione della zona meridionale dell'area di ampliamento e raggiungimento della quota finale di estrazione per abbassamenti successivi, consentirà l'estrazione di un volume di materiale utile ghiaioso utile pari a circa 171.100 mc ed un asporto di cotico vegetale pari a 4.900 mc. Il secondo lotto, con il quale l'estrazione si sposterà verso Nord, permetterà di estrarre ulteriori 243.300 mc di materiale utile commerciabile ed asportare circa 6.900 mc di terreno vegetale di copertura. Il terzo ed ultimo lotto, in analogia sostanziale con il secondo, avrà una superficie pari a 13.120 mq e completerà l'escavazione dei residuali 260.600 mc di materiale ghiaioso e l'asporto dei finali 11.750 mc di terreno vegetale da impiegare nella ricomposizione ambientale. Complessivamente quindi verranno movimentati circa 698.350 mc di materiale dei quali 675.000 mc rappresentano la volumetria di materiale utile totale estraibile secondo il progetto presentato e successivamente integrato. Come già precisato in precedenza, nel corso delle varie fasi di estrazione, i fronti di avanzamento avranno una inclinazione non superiore a 40° sull'orizzontale, dato derivante non solo da previsioni normative ma anche dal calcolo di stabilità condotto sulla scorta della tipologia del materiale presente e del suo grado di coesione. La durata dei lavori di coltivazione stimata dalla ditta è di 8 anni complessivamente dei quali 7 anni verranno impiegati per estrarre il giacimento ghiaioso e l'ultimo anno per terminare le residuali opere ricompositive rispetto a quanto già realizzato contestualmente alla fase estrattiva. La ditta non prevede l'installazione di impianti per il lavaggio delle ruote. Il materiale di scotico e il materiale di riporto destinato alla ricomposizione morfologica (terre da scavo) ove non reimpiegabile direttamente nelle opere di ricomposizione ambientale eseguite contestualmente ai lavori di coltivazione, verrà depositato in cumuli sul fondo della cava. Non si prevedono cumuli alla quota del piano campagna attuale ed in generale non si prevedono depositi in cava del materiale utile in quanto si cercherà a procedere al carico diretto del materiale scavato sui mezzi di trasporto, direttamente dal fronte di escavazione.



Direzione Ambiente

ALLEGATO A
AL DECRETO N. 40 DEL 16 DIC. 2021

definitiva, il progetto di sistemazione proposto dalla ditta mira al reinserimento dell'area nel contesto paesaggistico/ambientale della zona.

Le fasi di sistemazione ambientale saranno, come nel caso dell'estrazione, comuni a ciascuno dei lotti previsti. La ditta provvederà al ridistendimento del cotico vegetale per uno spessore non inferiore a 50 cm sul fondo cava, così da poter poi attuare e rendere efficace la funzione agricola sui 57.300 mq pianeggianti, e per altrettanto spessore sulle scarpate ed aree di rispetto, al fine di favorire il rinverdimento e parziale messa a dimora di piante sui 55.050 mq inclinati. Tutto ciò compatibilmente con il mantenimento delle aree di manovra e carico mezzi nonché delle piste di accesso all'area di coltivazione. Complessivamente, la ditta ha calcolato in 53.350 mc il volume di materiale necessario alla realizzazione delle opere ricompositive progettate. Tale volumetria è costituita dal materiale di scotico vegetale superficiale (23.350 mc) già presente in cava, in parte da terre da scavo da apportare dall'esterno e rispondenti ai criteri di utilizzo nelle attività estrattive (rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006). Il materiale terroso asportato in fase di escavazione, verrà accumulato direttamente sulle aree di rispetto della cava e, ove non possibile sul fondo della medesima mentre il materiale utile non verrà accumulato ma caricato direttamente sui mezzi di trasporto e indirizzato presso gli impianti di lavorazione situati sempre a Verona all'interno della cava denominata "CASONA" (esercita dalla medesima ditta). Al termine della risagomatura finale dell'area, le superfici ricomposte verranno destinate all'agricoltura, per quanto riguarda la parte pianeggiante o sub pianeggiante mentre, per quanto riguarda le superfici inclinate (scarpate) verranno rinverdate e piantumate. L'inerbimento rispetterà le buone regole agronomiche che prevedono di seminare su un buono substrato terroso sementi di qualità, scegliendo correttamente l'epoca della semina, le sue modalità ed eseguendo con tempestività le operazioni che dovessero rendersi necessarie ed interesserà una superficie di circa 55.050 mq (scarpate e aree di rispetto). La semente utilizzata è un miscuglio per prati polifiti contenete sia graminacee sia leguminose, specie erbacee ecologicamente idonee alle condizioni stagionali. Il quantitativo di miscuglio impiegati è di circa 50-60 Kg/ha, acquistato presso centri di produzione che ne certifichino qualità e purezza ed indicativamente sarà composto dalle seguenti specie erbacee: *Festuca rubra*, *Lolium perenne*, *Festuca arundinacea*, *Dactylis glomerata*, *Festuca ovina*, *Festuca pratense*, *Poa pratensis*, *Phleum pratense*, *Bromus condensatus*, *Agrostis tenuis*, *Trifolium pratense*, *Trifolium repens*, *Lotus corniculatus*, *Medicago riguldida*. Il post seminazione prevede il controllo dell'attecchimento delle essenze erbacee ed interventi legati ad eventuali fenomeni di eluviamento o erosione sulle scarpate e/o rimozione di eventuali pietre affioranti a seguito di assestamento del terreno vegetale. Il primo anno successivo alla semina si provvederà ad uno sfalcio al fine di favorire l'accrescimento e ricaccio papulare. Eventuali concimazioni di fondo e/o irrigazioni di soccorso verranno stabilite poi in accordo con la Direzione lavori. La superficie delle scarpate sarà inoltre oggetto di messa a dimora di specie arboreo-arbustive. A norma di legge, la ditta è tenuta a piantumare le scarpate di cava per almeno il 20% della loro superficie complessiva: nel caso specifico, occupando le scarpate una superficie di circa 50.000 mq, la superficie oggetto di piantumazione risulta pari a 10.000 mq. La messa a dimora delle essenze arboreo-arbustive verrà realizzata secondo lo schema della macchia seriale ossia un impianto misto composto per metà da esemplari arborei e per l'altra metà da esemplari arbustivi. Il modulo così creato, quale unità elementare viene poi replicata sulla superficie da rimboschire. Ogni modulo avrà una superficie di circa 350 mq ed essendo prevista una densità di impianto di circa 2.400 esemplari/ha la ditta provvederà a mettere a dimora complessivamente circa 2.400 esemplari. La scelta delle specie da mettere a dimora è ricaduta su quelle che costituiscono normalmente i tradizionali boschi planiziali e la loro disposizione all'interno del modulo seriale dovrà essere studiata in modo tale da non avere eccessiva competizione tra esemplari adiacenti. Tra le specie arboree sono state predilette l'Olmo, l'Acero campestre, il Carpino bianco, il Frassino ossifilo, il Perastro, il piglio selvatico e l'Ontano nero mentre tra gli arbusti la Sanguinella, il Biancospino, la Frangola, il Ligustrello, il Prugnolo, il Nocciolo, il Corniolo e la Rosa canina. L'elenco di specie è indicativo e verrà concordato in fase d'impianto unitamente alla Direzione lavori sulla base del materiale vivaistico a disposizione. Saranno utilizzate piantine giovani, di età pari a 2 o 3 anni in quanto presentano maggiore reattività post-impianto e percentuali di sopravvivenza superiori rispetto a quanto manifestato da piante più vecchie. Per quanto riguarda la biodiversità e la provenienza del materiale vivaistico impiegato, la ditta prevede, per quanto possibile, l'impiego di piantine di provenienza locale (Veneto o al massimo altre regioni del bacino padano) sicura e documentabile. L'impianto verrà eseguito con pane di terra, tutore e disco pacciamante. Al fine di evitare danneggiamenti da parte di animali selvatici, le piantine verranno protette con shelters. Le aree boscate di neoformazione verranno poi sottoposte a cure colturali per i due anni successivi all'impianto consistenti nel controllo di concorrenza di piante infestanti, rimpiazzo delle fallanze, eventuale irrigazione di soccorso,




ALLEGATO AL DECRETO n. 49 del 11 MAG. 2020

Direzione Ambiente

eventuali sfalci per il raccocco papulare, rimozione degli shelters etc. Il costo per la realizzazione delle opere ricompositive descritte è stato stimato dalla ditta in € 268.300,00.

	Vegetazione esistente
	Vegetazione da rimuovere
	Vegetazione da piantare
	Alberi da piantare
	Altri arbusti da piantare
	Prati da piantare
	Acquedotto
	Strada
	Confine



PIANIFICAZIONE AMBIENTALE


REGIONE DEL VENETO
 DIREZIONE REGIONALE DEL SUGLIO E DELLA COSTA

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA CAVA IN SERRA S. SPINA DENOMINATA "SERRA S. SPINA"
 PROGETTO DEFINITIVO
 COMUNE DI VITTEVAIA

PLANIMETRIA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE - FOLIO 11

PROGETTO: []
 AUTORE: []
 DATA: []

Planimetria ricomposizione finale di cava



Sezioni esplicative della ricomposizione ambientale




ALLEGATO **A**
 AL DECRETO N. **491** DEL **20** MARZO **2020**

Direzione Ambiente


Secondo il crono programma elaborato dalla ditta richiedente, il piano di ricomposizione si svilupperà contestualmente ai lavori di estrazione, sulle aree di volta in volta giacimentologicamente esaurite trovando completamento al termine dell'ottavo anno di autorizzazione. Più in dettaglio, la ricomposizione ambientale del lotto n. 1 inizierà il secondo anno, contestualmente ai lavori di estrazione e si protrarrà fino al terzo anno, all'inizio del 4° anno di coltivazione inizierà la ricomposizione del lotto n. 2, sempre contestualmente agli scavi, e proseguirà fino al 5° anno, analogamente ai precedenti, inizierà la ricomposizione del lotto n. 3 inizierà il 6° anno e proseguirà fino al 8° anno che rappresenterà anche il momento di completamento ricompositivo dei lotti 1 e 2 giungendo così alla completa sistemazione dell'area di intervento.

CAVA BERTACCHINA	Cronoprogramma dei lavori di coltivazione							
	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	7° ANNO	8° ANNO
Approntamento cantiere	X							
Coltivazione LOTTO 1	X	X	X					
Coltivazione LOTTO 2			X	X	X			
Coltivazione LOTTO 3					X	X	X	
Ricomposizione LOTTO 1		X	X					X
Ricomposizione LOTTO 2				X	X			X
Ricomposizione LOTTO 3						X	X	X


Cronoprogramma dei lavori di coltivazione




Stato di fatto



Coltivazione lotto 1



Coltivazione lotto 2 e ricomposizione scarpate lotto 1




Coltivazione lotto 3 e ricomposizione scarpate lotti 1 e 2




Direzione Ambiente

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 491 del 20 MAG. 2020



Coltivazione lotto 3 e ricomposizione scarpate lotto 2



Completamento della ricomposizione dell'intera cava

3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Le componenti ambientali considerate per la valutazione sono:

- atmosfera;
- ambiente idrico;
- suolo e sottosuolo;
- paesaggio;
- rumore;
- viabilità;
- biosfera.

Atmosfera

Fase di coltivazione

i contributi in atmosfera da imputarsi alla presenza dell'attività sono:

- la risospensione del particolato proveniente dalle attività proprie di gestione di materiali potenzialmente pulverulenti nell'impianto: carico/scarico, movimentazione, erosione eolica, etc...; tali sorgenti, per le caratteristiche che le sono proprie, sono di tipo areale e passiva;
- l'emissione di sostanze gassose e particolate provenienti: dalla combustione dei motori degli automezzi e dei mezzi d'opera utilizzati per la movimentazione ed il carico/scarico del materiale; tali sorgenti, per le caratteristiche che le sono proprie, sono di tipo areale e passiva.

Il processo generico di lavorazione di materiale inerte determina una ri-sospensione in atmosfera del particolato solido. In pratica la movimentazione di sostanze potenzialmente pulverulenti implica una conseguente emissione di particolato in funzione delle differenti fasi lavorative a cui lo stesso materiale viene sottoposto.

I principali cicli omogenei di emissione sono così suddivisi:

- fase di emissione del particolato durante l'escavazione vera e propria del materiale;
- fase di emissione del particolato durante la movimentazione, la compattazione ed il carico/scarico del materiale;
- fase di emissione del particolato per erosione dei cumuli da parte del vento;
- fase di emissione del particolato per passaggio di automezzi e mezzi d'opera su piste non pavimentate;
- fase di emissione del particolato durante la frantumazione e la macinazione del materiale in apposito impianto di riduzione volumetrica.

Gli estensori hanno valutato il contributo per ogni singola attività specifica:

- il fatto di mantenere un'umidità controllata (almeno il 2%) sui piazzali, determina un abbattimento delle emissioni pulverulenti almeno del 90% rispetto al fatto di non bagnare le superfici;
- le emissioni dai frantoi rappresentano la quota parte più significativa sul totale complessivo, sia in termini di polveri sottili che di polveri fini;



Direzione Ambiente

ALLEGATO A
 AL DECRETO N. 481 DEL 20 MAR. 2017

– l'erosione eolica incide molto poco sul complessivo delle emissioni diffuse.
 E' stata effettuata una stima previsionale esclusivamente con i presidi ambientali in atto.
 Dopo aver implementato il modello matematico e analizzato i risultati gli estensori hanno concluso quanto segue:

- per nessuno degli elementi simulati (macro inquinati e polveri) è emerso un contributo (in termini di concentrazione al suolo) significativo;
- gli elementi che portano un maggior contributo al suolo sono quelli derivanti dalle lavorazioni (largamente intese) dei materiali incoerenti (polveri sottili e fini);
- nonostante ci siano ricettori civili prossimi all'area di progetto, essi non sono investiti da incrementi di impatto significativi.

Ambiente Idrico (acque superficiali)

Non sono presenti nelle immediate vicinanze dell'area corsi d'acqua e, pertanto, non sussistono le condizioni che possono generare interferenze dirette sul regime idraulico della rete idrografica locale. Per quanto riguarda i deflussi superficiali delle acque meteoriche, data la morfologia pianeggiante del territorio e la conformazione dell'area di cava non si andranno a generare deflussi idrici verso le aree circostanti. Le operazioni di scavo produrranno una depressione e quindi tutte le acque meteoriche rimarranno confinate all'interno della cava.

Fase di coltivazione

Durante le fasi di escavazione non sarà presente una copertura pedologica superficiale pertanto le acque meteoriche avranno tempi di corrivazione inferiori e tenderanno ad infiltrarsi nel terreno più facilmente nei terreni ghiaioso – sabbiosi che presentano un grado di permeabilità elevato. Considerando, inoltre, che la morfologia di scavo garantirà che le acque meteoriche rimangano confinate entro l'area di cava, non si avranno incrementi di deflusso verso i corpi idrici e quindi l'impatto si può considerare come Nullo.

Fase di ricomposizione

L'eventuale problematica che potrà sorgere è legata al fatto che nella fase finale sarà ricostituito lo strato vegetale e la conformazione finale dell'area di cava sarà a fossa e pertanto le acque meteoriche dovranno necessariamente essere smaltite attraverso l'infiltrazione nel terreno. Ciò detto, considerando l'elevata estensione dell'area ribassata su cui potrà avvenire la dispersione della acque, il buon grado di permeabilità del sottostante materasso alluvionale che caratterizza il sottosuolo nonché le pendenze di ripristino si ritiene che le acque potranno facilmente defluire nel sottosuolo eventualmente anche attraverso la realizzazione di sistemi di infiltrazione facilitata che bypassino il terreno vegetale.

Ambiente idrico (acque sotterranee)

L'alimentazione dell'acquifero freatico indifferenziato è connessa principalmente ai seguenti fattori:

- infiltrazione diretta delle precipitazioni meteoriche nel terreno: l'alta pianura veronese è costituita prevalentemente da terreni ghiaiosi molto permeabili, coperti da un sottile strato di terreno vegetale;
- infiltrazione di subalveo dei lineamenti idrografici principali;
- afflussi laterali dal substrato roccioso, almeno nei tratti in cui quest'ultimo è costituito da calcari;
- infiltrazione derivante dall'irrigazione.

L'acquifero freatico indifferenziato dell'alta pianura costituisce, a sua volta, il serbatoio di ricarica degli acquiferi della media e bassa pianura.

L'area in oggetto è da considerarsi a vulnerabilità idrogeologica elevata degli acquiferi. Tale vulnerabilità è connessa principalmente con le elevate permeabilità che caratterizzano i terreni ghiaiosi costituenti il sottosuolo dell'area in oggetto, e con il fatto che l'acquifero indifferenziato rappresenta la principale fonte di approvvigionamento potabile del territorio provinciale veronese.

Va peraltro evidenziato che in corrispondenza dell'area di progetto la prima falda presenta una elevata soggiacenza da piano campagna (circa 30 m) ed altresì da fondo scavo (circa 10 m).

Ciò premesso, ogni alterazione possibile o probabile dell'alimentazione dell'acquifero dipende dall'eventuale modifica della capacità di infiltrazione dei terreni a causa della quale le precipitazioni meteoriche non riescono ad alimentare la falda sottostante.

Fase di Coltivazione

Il progetto proposto, nella fase di coltivazione, prevede come prima operazione l'asportazione del terreno vegetale. Pertanto dalle prime operazioni fino alla fase di ripristino ambientale, i terreni saranno caratterizzati da una maggiore permeabilità, in quanto non sarà presente la copertura vegetale che, per quanto



AL DECRETO n. **491** del **20 MAR. 2021**

Direzione Ambiente

sottile, rappresenta un ostacolo all'infiltrazione di acqua nel suolo. Pertanto la falda in tale fase verrà potenzialmente alimentata in misura maggiore che allo stato attuale.

Pertanto, l'impatto dovuto al presente aspetto ambientale risulta Nullo.

Il progetto prevede, all'inizio della fase di coltivazione, l'asportazione del terreno vegetale che sarà stoccato temporaneamente sul fondo cava attuale.

E' evidente che la rimozione del terreno vegetale comporta un significativo incremento della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento. Pur non costituendo un'azione a carattere permanente, l'entità delle superfici interessate dalla rimozione del terreno vegetale risulta significativa (Superficie complessiva di cava di progetto: 112.700 mq ca.).

A tal proposito va tuttavia ulteriormente rimarcato che verrà mantenuto un franco rispetto alla falda di circa 10 m ben superiore rispetto ai 2 m previsti da normativa.

In conclusione quindi gli estensori ritengono che la possibilità che durante le operazioni di coltivazione del fondo vengano immessi materiali potenzialmente inquinanti che possano alterare in maniera significativa la qualità della acque di falda sia da considerarsi bassa ed attribuibile unicamente ad eventi accidentali.

In tal senso, le possibili perdite o sversamenti accidentali di oli o carburante dai mezzi possono essere controllate attraverso un controllo continuo e regolare sulla manutenzione in buono stato degli stessi. Inoltre, in caso di sversamenti accidentali, i possibili danni da sversamento sul suolo e sottosuolo, che hanno comunque carattere di eccezionalità, potranno essere bonificati attraverso un pronto intervento di asporto della porzione contaminata e conferimento del materiale presso centri autorizzati al trattamento. Tali aspetti, pertanto si ritiene, che possano essere largamente regolamentati e minimizzati.

Fase di Ricomposizione

A seguito della ricomposizione ambientale i terreni ghiaiosi che ospitano l'acquifero indifferenziato saranno coperti da un sottile livello di terreno vegetale precedentemente rimosso, a ricostruzione della situazione naturale

Le acque meteoriche si infiltreranno nel terreno con tempi invariati rispetto all'attuale, raggiungendo la falda in minor tempo in quanto le operazioni di scavo andranno a diminuire lo spessore del non saturo.

Pertanto, l'impatto dovuto al presente aspetto ambientale risulta Nullo.

La ricomposizione ambientale prevede la messa in posto di uno strato di terreno vegetale che, oltre ad avere la funzione di rinverdimento della fossa fungerà anche da protezione per il suolo e per le acque sotterranee.

Inoltre al termine del ripristino il fondo verrà restituito all'uso agricolo originario e pertanto l'impatto relativo alla contaminazione delle acque di falda per la fase di ripristino si può considerare quindi Nullo.

Utilizzo della risorsa idrica (Acqua sotterranea).

Fase di coltivazione

Le attività di cava comporteranno l'utilizzo di acqua riferibile principalmente alle operazioni di lavaggio del materiale estratto ed in minima parte alla bagnatura delle piste. L'impianto di lavorazione della ghiaia prevede un fabbisogno idrico di circa 240 mc/giorno a cui corrispondono circa 2 l/sec medi e continui. L'impianto, infatti, sarà provvisto di un decantatore e di un sistema filtropressatura con recupero e rimessa in circolo dell'acqua che permetterà di ridurre i consumi. Per l'approvvigionamento idrico nel caso in cui non fosse possibile l'allacciamento all'acquedotto verrà utilizzata acqua di falda proveniente da un nuovo pozzo del quale verrà richiesta apposita concessione.

Si osserva infine che l'area di cava risulta esterna al raggio di 200 di tutela assoluta dai pozzi acquedottistici e che i pozzi acquedottistici più prossimi all'area di cava si collocano ad oltre 1 km dal confine dell'area di intervento. In tal senso si rileva che in presenza di ghiaia, come nel caso in esame, i dati di bibliografia indicano che l'estensione del raggio di influenza di un pozzo, inteso come la distanza alla quale si risente in modo apprezzabile della depressione piezometrica provocata da un pozzo di pompaggio, possa raggiungere i 300 m.

Fase di Ricomposizione

L'acqua utilizzata a ripristino ambientale avvenuto sarà quella necessaria all'attività agricola.

Infatti sarà ripristinata la destinazione agricola, come allo stato attuale e pertanto l'impatto rispetto allo stato attuale può considerarsi nullo.

Suolo e sottosuolo

Dall'analisi del quadro ambientale, relativo a questa matrice ambientale, emergono i seguenti aspetti:

- il sito si colloca nell'area dell'Alta Pianura Veronese, a circa 84,0 m s.l.m., sulla superficie dell'antico conoide dell'Adige. Si tratta di un'area in cui la morfologia pianeggiante è interrotta dalle



AL. DECRETO N. 491 DEL 20 MAG. 2020

Direzione Ambiente

- scarpate prodotte dall'erosione fluviale. Infatti, l'area ove di trova la cava risulta interposta fra un terrazzo più antico, che si sviluppa ad una quota maggiore di circa 5 m, ed uno più recente, più basso di circa 10 m, che costituisce il piano di divagazione wurminano dell'Adige;
- l'attuale morfologia di superficie risulta completamente rimodellata rispetto alla conformazione originaria. Infatti, la realizzazione di cave, talvolta successivamente trasformate in discariche (come la parte settentrionale della medesima cava), ha ridisegnato l'assetto morfologico naturale, cancellando gran parte delle forme geomorfologiche, sia attuali che relitte;
 - il territorio in esame, nonostante le rilevanti e talvolta irreversibili modificazioni cui è stato sottoposto ad opera dell'uomo, risulta comunque caratterizzato da un elevato grado di stabilità;
 - dal punto di vista litologico - stratigrafico, a partire dal piano campagna, si rinviene un primo livello di terreno vegetale di spessore generalmente compreso fra 0,5 m e 1 m.
- Segue quindi un'alternanza di livelli sub-orizzontali di sabbie ghiaiose e ghiaie sabbiose all'interno delle quali si possono intercalare livelli conglomeratici ed occasionali livelli limo - argillosi il cui spessore risulta peraltro irrilevante rispetto al materasso prevalentemente ghiaioso.
- la falda sotterranea è posta a circa 30 m di profondità dal piano campagna originario ed a circa 10 m dal fondo cava di progetto.

Il progetto in esame, nella fase di coltivazione e nella fase di ripristino, prevede le seguenti azioni potenziali sul suolo e sottosuolo:

- asportazione del terreno vegetale e accumulo nell'area di cava mediante mezzi d'opera;
- operazione di estrazione e lavorazione del materiale grezzo mediante mezzi d'opera;
- ricomposizione ambientale attraverso la stesura di terreno vegetale sull'intera superficie di cava e l'inerbimento delle pareti e utilizzo del fondo a scopo agricolo.

Fase di Coltivazione

Il progetto prevede che nella fase di coltivazione vengano estratti materiali per un volume netto di materiale di scavo in ampliamento pari a ca. mc 986.650 e 23.350 mc di terreno vegetale di scotico che verrà riutilizzato per la ricomposizione ambientale.

La perdita di grassi, oli o carburanti da parte dei mezzi d'opera utilizzati, che opereranno su di un'area priva del terreno vegetale di copertura, nel corso della fase di cantiere comporta una probabilità di contaminazione del suolo e sottosuolo.

Gli estensori ritengono che le possibili perdite o sversamenti accidentali di oli o carburante dai mezzi possono essere impediti attraverso un controllo continuo e regolare sulla manutenzione in buono stato degli stessi. Inoltre, in caso di sversamenti accidentali, i possibili danni da sversamento sul suolo e sottosuolo, che hanno comunque carattere di eccezionalità, potranno essere bonificati attraverso un pronto intervento di asporto della porzione contaminata e conferimento del materiale presso centri autorizzati al trattamento. Tale aspetti pertanto si ritiene che possano essere largamente regolamentati e minimizzati.

Fase di Ripristino

La fase di ripristino non comporta alcuna sottrazione di suolo. Pertanto l'impatto è nullo.

La ricomposizione ambientale prevede la messa in posto di uno strato di terreno vegetale. Tale copertura avrà funzione, oltre che di riempimento della fossa, anche di protezione del suolo e delle acque sotterranee. Inoltre al termine del ripristino il fondo verrà restituito all'uso agricolo originario pertanto la differenza di carico inquinante indotto sul suolo e sottosuolo rispetto allo stato attuale risulta Nullo.

Paesaggio

L'intervento non provoca modifiche ambientali complessivamente degne di nota; il sistema paesistico, in fase di coltivazione, perde temporaneamente e localmente in grado di naturalità rispetto allo stato attuale ma complessivamente mantiene lo stesso grado di naturalità che aveva precedentemente dovuto principalmente al fatto che la sottrazione di area agricola risulta adiacente ad una classe con stabilità bassa.

Questo significa che l'Unità di Paesaggio in esame non subisce in modo significativo né degrado né miglioramento.

Il progetto comporta un limitato ampliamento dell'esistente attività estrattiva e allo stato *post operam* la qualità visiva non subirà alcuna significativa alterazione rispetto a quella percepita allo stato attuale. L'area di cava sarà perimetrata, come allo stato attuale, da una cortina arborea e il limitato incremento superficiale non comporta un'evidente alterazione dello status quo dei luoghi.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. **40** del **16 DIC. 2021**

Direzione Ambiente

L'area d'indagine allo stato attuale ha valori visivo di relativa scarsa importanza, con una qualità paesaggistica medio/bassa; di fatto l'inter-visibilità è limitata e poco significativa essendo il bacino estrattivo visibile sostanzialmente dalla via di accesso alla cava stessa.

L'impatto ambientale sul paesaggio sulla componente sia qualitativa paesaggistica che sull'alterazione della percezione visiva è stato valutato rispettivamente come POCO SIGNIFICATIVO e TRASCURABILE.

Rumore

Il proponente ha predisposto una valutazione relativa al disturbo causato dalle future attività in esame. La relazione di valutazione previsionale di impatto acustico ha lo scopo di fornire una previsione del livello di rumore causato dalle nuove sorgenti sonore previste presso l'area. I valori sono stati successivamente confrontati con i limiti di zona imposti dai riferimenti legislativi.

L'indagine acustica è stata condotta esclusivamente in periodo diurno (periodo di attività).

Le sorgenti di rumore riconducibili all'attività di estrazione e di ripristino ambientale possono essere raggruppate nelle seguenti macrocategorie:

- traffico veicolare indotto in ingresso ed in uscita dall'area;
- attrezzature per la movimentazione interna e l'estrazione del materiale (pala gommata, escavatore, dumper e bulldozer);
- impianto fisso per la lavorazione del materiale (lavaggio, selezione, ecc.).

Il calcolo previsionale è stato eseguito in conformità alla norma tecnica ISO 9613-2 e le norme tecniche NMPB - Routes - 2008 (Guide du Bruit) per il rumore da traffico veicolare mediante il software di calcolo SoundPlan 7.1.

La modellizzazione della situazione Ante Operam ha restituito alcuni superamenti dei limiti assoluti di immissione imposti dalla zonizzazione acustica comunale presso i ricettori R02 ed R05 imputabili esclusivamente al traffico veicolare delle infrastrutture viarie adiacenti. Tali superamenti persistono nella situazione Post Operam, ma le eccedenze calcolate dal software non corrispondono a violazione dei limiti poiché questi sono da riferire alla media settimanale (Allegato C - Dm 16/03/98) mentre il modello è "tarato" sulla base di misure di breve durata ed in condizioni di traffico intenso.

Per quanto riguarda il criterio differenziale, le differenze calcolate dal modello tra la situazione Ante Operam e Post Operam risultano sempre inferiori ai 5 dB così come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97 per il periodo diurno. Inoltre, ove sono stati evidenziati superamenti dei limiti assoluti di immissione della zonizzazione acustica comunale (R02 ed R05), le differenze risultano minime e comunque prossime all'incertezza del modello e pertanto possono essere considerate trascurabili.

Il rumore misurato all'interno dei ricettori, secondo quanto previsto dal D.M. 16 marzo 1998, è difficilmente prevedibile e non sono disponibili norme tecniche di riferimento che descrivano metodi di valutazione previsionale del differenziale. In ogni caso, data la natura delle sorgenti, è ragionevole presumere che il rispetto del differenziale previsto in facciata corrisponda ad un analogo rispetto all'interno.

In conclusione viene dimostrato che le sorgenti di rumore relative all'attività estrattiva non determineranno incrementi sostanziali alla componente acustica dell'inquinamento e comunque conformi ai limiti normativi. La valutazione dell'impatto è POCO SIGNIFICATIVO.

Traffico

Per il conferimento (materiale utile alla ricomposizione) ed il trasporto all'esterno del materiale (materiale utile) è stato stimato un traffico veicolare indotto medio pari a circa 6 veicoli/ora complessivi pari a circa 12 passaggi/ora. I trasporti del materiale in uscita ed in entrata verranno ottimizzati utilizzando, per i conferimenti, i viaggi di ritorno del materiale in uscita.

L'accesso alla cava avviene tramite un ingresso ubicato sulla SP5 - Via Gardesane.

Biosfera

Gli impatti riferibili alla vegetazione esistente all'interno dell'area di progetto e su quella esistente nel territorio ad essa limitrofo sono principalmente riferibili a:

- produzione di polveri e la dispersione di frazione leggera per effetto del vento; infatti, qualora il deposito di materiale fine sull'apparato fogliare fosse significativo, ciò si potrebbe tradurre in condizioni di sofferenza per la vegetazione esterna all'area di progetto, dovuta alle ridotte capacità di fotosintesi e respirazione e nei casi più gravi, riduzione delle capacità riproduttive.
- emissione di gas inquinanti, connessa alla coltivazione ed al traffico indotto, potrebbe potenzialmente esercitare effetti negativi sulla vegetazione, principalmente sull'attività fotosintetica ed il ricambio idrico, con possibili alterazioni nello sviluppo vegetativo.



Direzione Ambiente

ALLEGATO AAL DECRETO n. 499 del 20 MAG. 2020

Ancora, gli impatti indotti sulla fauna sono individuabili in:

- emissione di rumore, gas e polveri conseguenti alla coltivazione ed alla movimentazione dei mezzi meccanici e di trasporto. Riguardo a questo punto si segnala che gli elementi più sensibili all'emissione di polveri e gas combusti risultano essere gli anfibi, per quanto scarsamente presenti, perché dotati di un sottile rivestimento epidermico che utilizzano anche come organo respiratorio. Ancora si evidenzia la possibilità di perdita di soggetti per investimento, in riferimento soprattutto agli esemplari della fauna terricola presenti. Il rumore può invece interferire principalmente con l'avifauna, in particolare causando il possibile e momentaneo allontanamento delle specie nidificanti durante il periodo riproduttivo.
- perdita di habitat dovuta alla possibile eliminazione di potenziali rifugi e siti idonei per la riproduzione per le numerose specie ornitiche presenti, oltre che a rettili e mammiferi.

Nella quantificazione degli impatti sulla flora e sulla fauna presenti nell'area di studio e nel territorio ad essa limitrofo gli estensori affermano che l'ecosistema individuato nel territorio nell'intorno dell'area di progetto, verrà interessato da impatti stimati come POCO SIGNIFICATIVI, riferiti all'attività in esame.

Salute pubblica

Dalle relazioni tecniche esaminate, dai monitoraggi e dalle campagne di rilevazione eseguite, dalle proiezioni matematiche effettuate, si può concludere che l'intervento in oggetto produrrà un impatto assolutamente trascurabile sulle potenziali fonti di pressione riguardanti la salute pubblica.

Conclusioni

Dalle analisi effettuate nello Studio d'Impatto Ambientale si evince che la complessità delle passività ambientali rilevate comporta un effetto globale valutato come TRASCURABILE sulle matrici ambientali coinvolte ed analizzate.

4. PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Le attività di coltivazione non originano rifiuti di estrazione: il materiale di cava autorizzato alla coltivazione in via principale (utile) sarà interamente commercializzato.

Le terre di scopertura saranno interamente impiegate per la ricomposizione del sito.

I materiali residuali sono costituiti da:

- terreno dello strato più superficiale: sono previsti accumuli temporanei dello strato più superficiale del terreno (mc 12.000) per un periodo inferiore ai 3 anni prima dell'impiego nelle opere di ricomposizione ambientale. Tale materiale è stato caratterizzato ai fini della dimostrazione del rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 con esito positivo;
- sottoprodotti provenienti da impianti di prima lavorazione di materiale di cava proveniente da siti esterni a quello di cava: limi di lavaggio derivanti dalla prima lavorazione di sabbie e ghiaie e terre da scavo, fino al raggiungimento del volume di rimodellamento scarpate e fondo cava come da progetto approvato. E' stato caratterizzato il limo di lavaggio prodotto presso gli impianti di cava "CASONA" alla ricerca dell'eventuale presenza dell'elemento acrilamide in quanto la loro decantazione avviene con impiego di sostanze flocculanti che lo contiene, con esito positivo.

5. RETE NATURA 2000

L'area d'intervento si trova esternamente ai siti della Rete Natura 2000, ed in particolare ad una distanza di:

- circa 9 Km a Sud-Est rispetto alla propaggine meridionale del SIC IT 20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello";
- circa 11 km a Sud-Ovest del SIC-ZPS IT 3210008 "Fontanili di Povegliano".

Con riferimento alla verifica della documentazione per la valutazione d'incidenza ambientale presentata dal proponente, la U.O. Commissioni VAS VINCA, con nota protocollo 198794 in data 22/05/2019 ha trasmesso l'esito istruttorio allegando la relazione istruttoria tecnica n. 118/2019 del 20/05/2019 nella quale tra l'altro si dichiara che per il progetto in parola è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, e si stabiliscono le seguenti prescrizioni:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (*Bufo viridis*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhii*, *Hypsugo savii*), ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 40 del 16 DIC. 2021

Direzione Ambiente

2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Comitato Tecnico regionale V.I.A., compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività mineraria.

6. OSSERVAZIONI E PARERI PERVENUTI

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dal Settore VIA le seguenti osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica:

1.	<p>U.O. Commissioni VAS VINCA - Relazione istruttoria tecnica n. 118/2019 del 20.05.2019 (nota protocollo n. 198794 del 22.05.2019)</p> <p>La Relazione Istruttoria conclude che per l'intervento "è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, PRESCRIVE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (<i>Bufo viridis</i>, <i>Podarcis muralis</i>, <i>Hierophis viridiflavus</i>, <i>Zamenis longissimus</i>, <i>Lanius collurio</i>, <i>Pipistrellus kuhii</i>, <i>Hypsugo savii</i>) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto; 2. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza. <p><i>Note istruttorie</i> Le prescrizioni impartite dalla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV e contenute nella Relazione istruttoria tecnica n. 118/2019 del 20.05.2019 sono state interamente accolte e riportate nelle prescrizioni del presente parere.</p>
2.	<p>Megareti Energia e gas - Osservazione in data 16.04.2019 acquisita nella medesima data al prot. n. 153789.</p> <p>Viene evidenziato che il progetto di coltivazione in ampliamento presentato, risulta interferire con le linee elettriche aeree di media tensione denominate "Forte Procolo" e "San Massimo" che, nel tratto di sorvolo sui terreni oggetto dell'intervento, sono costituite da una doppia terna di conduttori aerei sulla medesima palificazione. Il gestore chiede pertanto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il progetto di ampliamento venga integrato con la previsione risolutiva dell'interferenza rilevata, anticipando che si renderà necessaria la realizzazione di nuove infrastrutture elettriche, sostitutive di quelle esistenti che verranno dismesse; - le nuove opere elettriche di progetto ricadranno nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 24 del 1991 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici sino a 150.000 volt" e pertanto sia la costruzione che l'esercizio delle stesse dovrà essere autorizzata ai sensi della medesima Legge Regionale; - contestualmente al procedimento autorizzativo delle nuove opere, dovranno essere acquisite le eventuali autorizzazioni patrimoniali necessarie alla realizzazione delle stesse (ad esempio: servitù di elettrodotto). <p><i>Note istruttorie</i> Le osservazioni e proposizioni avanzate da Megareti Energia e gas con nota in data 16.04.2019, acquisita nella medesima data al prot. n. 153789, sono state accolte e riportate nelle prescrizioni del presente parere.</p>



Direzione Ambiente

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 491 del 20 MAG. 2020

3. **Comune di Verona** - Parere contrario all'intervento di ampliamento espresso con D.C.C. n. 40 del 17.07.2019, trasmessa con nota acquisita al prot. n. 344619 del 01.08.2019 (osservazioni e motivazioni anticipate con nota acquisita al prot. n. 273001 del 24.06.2019). Le motivazioni del parere contrario sono, in sintesi, le seguenti:
- l'asserita condizione di devastazione in cui verserebbe il quartiere di S.Massimo /Croce Bianca a seguito dell'opera di escavazione per l'approvvigionamento di sabbia e ghiaia, che ha lasciato profonde ferite ancora aperte sul territorio;
 - la mancanza di uno studio del traffico con particolare riferimento al passaggio dei mezzi pesanti da via Bacilieri che necessariamente dovrà essere utilizzata nel primo periodo dal momento che il trasferimento degli impianti di lavorazione da cava "CASONA" in cava "BERTACCHINA" non avverrà prima di due anni e pertanto il materiale estratto in cava "BERTACCHINA" verrà trasportato presso cava "CASONA" per essere lavorato nonché in fase di trasferimento stesso degli impianti di lavorazione inerti e di bitumaggio;
 - la mancata valutazione nel S.I.A. dell'impatto sulle matrici ambientali nella fase che precede il trasferimento degli impianti di lavorazione da cava "CASONA" in cava "BERTACCHINA" che produrrà un incremento del traffico pesante lungo il tragitto che collega le due cave nonché dell'impatto prodotto in fase di trasferimento stesso degli impianti di lavorazione inerti e di bitumaggio;
 - si ritiene che l'uso agricolo a fondo scavo come da progetti di ricomposizione autorizzati con provvedimenti n. 4099/2009 e 17/2019 sia difficilmente attuabile ed economicamente svantaggioso in ragione dell'approfondimento degli scavi a -20 metri dal p.c. in quanto ad una profondità simile, il microclima che si verrebbe a creare, la difficile regimazione delle acque meteoriche e di irrigazione nonché la scarsa ventilazione renderebbero problematica ed antieconomica la coltura di essenze erbacee e arboree. Viene altresì auspicato, per la parte già autorizzata, il ripristino della funzione di connessione naturalistica dell'area attraverso un miglioramento della qualità ecologica ed ambientale dei luoghi;
 - viene richiesto di mantenere l'umidità dei piazzali superiore al 2%, limitare la diffusione delle emissioni dei frantoi e di evitare l'utilizzo di mezzi d'opera e di trasporto appartenenti alle categorie euro più datate;
 - viene chiesto di seguire, nella realizzazione del progetto di ricomposizione ambientale, gli indirizzi e le direttive contenute nell'art. 24 del P.T.C.P. di Verona, nell'art. 62 del P.I. comunale e nel Prontuario per la qualità architettonica Allegato 3.

Note istruttorie

In merito alle osservazioni del Comune di Verona, a supporto del parere contrario all'intervento di ampliamento espresso con D.C.C. n. 40 del 17.07.2019, trasmessa con nota acquisita al prot. n. 344619 del 01.08.2019, si osserva quanto segue:

In relazione alla situazione di criticità cui sarebbe sottoposto il quartiere di S.Massimo/Croce Bianca, si ritiene che l'ampliamento areale della cava esistente, per come progettato, non costituisca un'opera di devastazione del contesto di zona. Va altresì ricordato che la normativa vigente in materia di attività estrattive, la L.R. 13/2018 consente, di fatto, esclusivamente ampliamenti di cave già esistenti, intendendo con ciò completare lo sfruttamento del giacimento laddove la situazione risulta in parte compromessa dall'esistenza di una attività estrattiva già presente, evitando di compromettere nuovi siti e tutelando nuovo suolo agricolo da destinare all'estrazione. Inoltre, anche la possibilità di ampliamento di cave esistenti, viene limitato dall'art.10 comma 1 ad 1.000.000 di metri cubi per singola cava (e fermo restando il volume massimo attribuito per ambito territoriale provinciale). Con l'eventuale autorizzazione dell'ampliamento in esame, il sito estrattivo di cava "BERTACCHINA" avrebbe raggiunto il quantitativo massimo di materiale autorizzabile con l'attuale normativa vigente.

Per quanto riguarda la mancanza dello studio sul traffico e degli impatti sulle matrici ambientali nella fase antecedente al trasferimento degli impianti di lavorazione da cava "CASONA" in cava "BERTACCHINA" si precisa che, pur non esistendo uno specifico studio in tal senso, sono state in ogni caso affrontate a livello progettuale le tematiche relative al traffico generato ed agli impatti sulle matrici ambientali determinate dall'intervento. Già attualmente, in virtù dell'autorizzazione rilasciata con provvedimento n. 17/2019, il materiale estratto dalla cava "BERTACCHINA" viene trasportato presso gli impianti siti in cava "CASONA" e pertanto, essendo il traffico di automezzi pesanti determinato dalla capacità produttiva dell'impianto, attualmente a regime, non vi sarà alcun incremento



AL DECRETO n. **40** del **16 DIC. 2021**

Direzione Ambiente

numerico di veicoli da e per la cava rispetto a quello ad oggi esistente. L'unico aspetto che potrebbe essere considerato, che però non risulta ostativo, è l'eventualità che la circolazione di automezzi pesanti e relativi impatti, attualmente esistenti e generati, si potrebbero protrarre per un tempo maggiore rispetto a quanto autorizzato. L'autorizzazione in essere, infatti, impone di concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 9 anni dalla data del provvedimento medesimo (06.02.2019 – 06.02.2028). In ragione dello stato dell'iter amministrativo della richiesta di ampliamento in esame e della temporalità di anni 8 per la conclusione dei lavori di coltivazione indicata dalla ditta, è addirittura possibile che le due scadenze (quella del provvedimento in essere e quella dell'eventuale provvedimento di ampliamento), di fatto, vadano a coincidere. Va però sottolineato come la temporalità contenuta nel provvedimento n. 17/2019 appaia sovrastimata.

In merito alle osservazioni sulla mancanza di uno studio sul traffico e degli impatti sulle matrici ambientali nella fase di trasferimento degli impianti di lavorazione da cava "CASONA" in cava "BERTACCHINA" ci si rifà sostanzialmente a quanto esposto nel punto precedente. Il trasferimento dell'impianto di lavorazione da cava "CASONA" a cava "BERTACCHINA" è una circostanza attualmente ipotetica e non certa. Qualora ciò si realizzasse, il trasporto dei pezzi componenti l'impianto avverrebbe con la medesima tipologia di automezzi pesanti utilizzati per il trasporto del materiale utile estratto nella cava "BERTACCHINA" presso gli impianti di cava "CASONA". Inoltre, tale operazione avrebbe una durata molto limitata nel tempo (dell'ordine di 2 settimane) e pertanto, anche qualora il trasferimento comportasse un leggero incremento del numero di automezzi pesanti circolanti sulla viabilità, l'incidenza dell'evento appare risultare tutt'altro che sostanziale rispetto alla temporalità complessiva prevista per il completamento dell'attività estrattiva prevista e pertanto non ostativa.

In relazione alle osservazioni sulla difficoltà di reale attuazione ed antieconomicità del piano di ricomposizione ambientale, legate soprattutto alla previsione di un approfondimento delle quote dell'attuale fondo cava come autorizzate, si specifica che con integrazioni volontarie fatte pervenire dalla ditta in data 05.11.2019 a seguito di sopravvenuti chiarimenti normativi il progetto di ampliamento da esaminare non prevede alcun approfondimento delle quote di fondo scavo, che verranno mantenute alla medesima quota attualmente autorizzata con provvedimento n. 17/2019 ossia – 15 metri dal p.c.. Inoltre, il quantitativo di materiale utile estraibile è stato ridotto a circa 675.000 mc rispetto al milione di metri cubi di materiale utile estraibile inizialmente ipotizzati. In ragione di ciò, le osservazioni in merito alla formazione di un microclima particolarmente sfavorevole o alla difficoltà di regimazione delle acque meteoriche e di irrigazione nonché la scarsa ventilazione, che renderebbero l'intervento ricompositivo problematico ed antieconomico per la coltura di essenze erbacee e arboree non ha più ragione di essere. Al contrario, per paradosso, l'ampliamento come proposto potrebbe migliorare le condizioni di attuabilità della ricomposizione ambientale in quanto non solo non verrebbe mutata l'attuale situazione autorizzata di fondo scavo, di regimazione delle acque meteoriche ed irrigue ma, espandendone la superficie, potrebbe variarne in positivo le condizioni di ventilazione con ricaduta altrettanto positiva sulla riuscita delle colture erbacee ed arboree previste. Va altresì evidenziato che oltre all'incremento della superficie di fondo scavo viene incrementata anche la superficie spondale e, conseguentemente, la superficie boscata che la ditta è obbligata a realizzare sulle medesime. Tale circostanza favorisce ulteriormente la creazione delle condizioni incentivanti di biodiversità andando nella direzione dell'auspicato ripristino della funzione di connessione naturalistica dell'area.

Sono altresì presenti all'interno delle osservazioni a supporto del parere contrario all'intervento di ampliamento espresso con D.C.C. n. 40 del 17.07.2019 alcune indicazioni di natura progettuale, assimilabili a prescrizioni, che appaiono denotare un carattere non tassativo della contrarietà espressa dall'Amministrazione. Al riguardo si evidenzia che:

- le indicazioni relative al mantenimento dell'umidità dei piazzali, alla limitazione della diffusione delle emissioni dei frantoi e all'utilizzo di mezzi d'opera e di trasporto appartenenti alle categorie euro più recenti, sono condivisibili e possono essere accolte quali prescrizioni in caso di esito positivo della valutazione dell'intervento proposto;
- le indicazioni relative al rispetto dei contenuti di un articolo delle N.T.A. del P.T.C.P. non risultano di competenza. L'art. 24 comma 1 del P.T.C.P. di Verona prevede infatti che "I Comuni il cui territorio ricade nell'ambito della fascia di ricarica degli acquiferi individuata nella Tav 2 "Carta delle Fragilità" del PTCP, in sede di redazione di PAT e PATI recepiscono le direttive messe in atto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto e dovranno dotarsi di norme a tutela della risorsa idrica, del risparmio e del riciclo idrico e della prevenzione dall'inquinamento finalizzate in



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 491 del 20 MAR. 2020

Direzione Ambiente

	<p><i>particolare a: ...b. tutelare le cave esistenti nell'alta pianura al fine di utilizzarle come bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi. E' quindi l'Amministrazione comunale chiamata, attraverso la redazione dei propri strumenti urbanistici in recepimento del Piano di Tutela delle Acque regionale, a dover tutelare, individuare e destinare esplicitamente una determinata attività estrattiva quale bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi. Peraltro tale possibilità non è aprioristicamente escludibile; l'art. 9 comma 3 della L.R. 13/2018 prevede infatti che: "La ricomposizione ambientale può altresì prevedere la realizzazione di bacini di laminazione, di bacini di accumulo della risorsa idrica o bacini di ricarica della falda. In tal caso l'utilità delle opere deve essere attestata dall'autorità idraulica competente e il progetto deve comprendere anche le strutture necessarie per il funzionamento del bacino. In ogni caso, per le aree interessate deve essere prevista, a titolo gratuito, la servitù di allagamento ovvero la cessione al patrimonio indisponibile della Regione.". Conseguentemente, qualora venga ritenuto utile, previa attestazione di utilità da parte dell'autorità idraulica competente, la cava potrà essere destinata a funzione bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi, come indicato dall'Amministrazione comunale.</i></p> <p>Le indicazioni relative agli indirizzi e le direttive contenute nell'art. 62 del P.I. comunale e nel Prontuario per la qualità architettonica – Allegato 3 risultano verificate con esito positivo dalla Direzione Progettazione Urbanistica Attuativa del Comune di Verona la quale afferma, all'interno dello stesso parere, che: "Alla luce e alle condizioni delle normative sopra riportate (quelle relative all'art. 62 del P.I. comunale e nel Prontuario per la qualità architettonica – Allegato 3), non si ravvisano elementi di incompatibilità con lo strumento regolatore comunale."</p>
4.	<p>Comune di Verona – Parere contrario all'intervento di ampliamento, trasmessa con nota acquisita al prot. n. 145834 del 06.04.2020. Le motivazioni del parere contrario sono le medesime espresse con D.C.C. n. 40 del 17.07.2019, trasmessa con nota acquisita al prot. n. 344619 del 01.08.2019 e riportate nel precedente punto 3.</p> <p><i>Note istruttorie</i> Si richiama quanto già esposto al precedente punto 3.</p>

CONSIDERAZIONI NORMATIVE

In merito all'applicazione dell'art. 34 della L.R. 15/2018, di adeguamento alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 66/2018, alle istanze in istruttoria ai sensi dell'art.95 della L.R. 30/2016 per l'autorizzazione di ampliamento di cava, si espone quanto segue.

L'art. 34 della L.R. 15/2018 stabilisce quanto segue: *Le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, sono portate a definizione, in conformità alla legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina della attività di cava" e al Piano regionale della attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20 marzo 2018; i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale della attività di cava.*

La questione riguarda in particolare a quale dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del P.R.A.C. approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018 occorra fare riferimento in merito alle domande di cava presentate ai sensi dell'art. 95 della L.R. 30/2016 e per le quali sono già state rilasciate le relative autorizzazioni, poiché ciò influenza la procedibilità delle successive domande di autorizzazione di cave di sabbia e ghiaia in provincia di Verona in rapporto ai volumi massimi autorizzabili stabiliti dal piano cave.

Per fornire un quadro preciso della situazione giuridica che si è venuta a creare occorre ripercorrere le fasi di adozione e approvazione del PRAC nonché delle norme e domande citate.

ADOZIONE DEL PRAC

Il P.R.A.C. è stato adottato con D.G.R. n. 2015 del 4/11/2013 sulla base della L.R. 7.9.1982 n. 44 e del DDL n. 9 del 22.05.2012, divenuto poi PDL 284. La L.R. 44/1982, come pure il PDL citato, prevedeva che il Piano dovesse dimensionare il volume massima autorizzabile di sabbia e ghiaia sulla scorta della stima dei fabbisogni. Il P.R.A.C. adottato prevedeva quindi un dimensionamento dei volumi massimi autorizzabili per



ALLEGATO **A**
AL DECRETO n. **431** del **20 MAG. 2020**

Direzione Ambiente

l'estrazione di sabbia e ghiaia di circa **36,0** milioni di metri cubi, così suddivisi per gli ambiti estrattivi individuati dallo stesso:

AMBITO ESTRATTIVO	Volume massimo Autorizzabile (milioni di mc)
TREVISO	17,2
VERONA	12,6
VICENZA 1	5,0
VICENZA 2	0,4
VICENZA TREVISO	0,8
TOTALE	36,0

La Valutazione Ambientale Strategica di questa proposta di P.R.A.C. si è conclusa con l'espressione del parere motivato n. 116 del 21 maggio 2014, favorevole con prescrizioni, da parte della Commissione Regionale V.A.S.

Preso atto dell'esito favorevole della V.A.S., con D.G.R. n. 85 CR del 24.06.2014, il Piano è stato trasmesso al Consiglio Regionale, per l'approvazione, riducendo i quantitativi massimi autorizzabili di sabbia e ghiaia da 36 milioni di mc a **32,0** milioni di mc, suddivisi fra gli ambiti nel modo seguente:

AMBITO ESTRATTIVO	Volume massimo Autorizzabile (milioni di mc)
TREVISO	13,8
VERONA	12,0
VICENZA 1	5,0
VICENZA 2	0,4
VICENZA TREVISO	0,8
TOTALE	32,0

La scadenza della legislatura e conseguente del PDL 284 non ha consentito l'approvazione del P.R.A.C. il quale è stato poi aggiornato al nuovo disegno di legge n. 8/2016 in materia.

L'aggiornamento ha confermato la sostanza del Piano, procedendo però al ricalcolo dei fabbisogni di materiali inerti, in generale riduzione rispetto alla precedente versione, e in particolare stabilendo un nuovo quantitativo massimo autorizzabile di sabbia e ghiaia pari a **10,0** milioni di mc nei prossimi dieci anni, così suddiviso per ambiti provinciali:

AMBITI PROVINCIALI	AMBITI della precedente adozione	Volume massimo Autorizzabile (milioni di mc)
TREVISO	TV parte VI-TV	2,2
VERONA	VR	5,0
VICENZA	VII - VI2 - parte TV-VI	2,8
	TOTALE	10,0

Tale aggiornamento è stato adottato con D.G.R. n. 1647 del 21.10.2016 ed è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006.

INTRODUZIONE ART. 95 - L.R. 30/2016

Con la L.R. 30.12.2016 n. 30 è stato introdotto l'art. 95, il quale consentiva (comma 5) "i soli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia", in presenza di alcune condizioni, fra le quali:

- il volume di ampliamento richiesto, per ciascuna cava, non ecceda i 500.000 mc di materiale e il 50% del volume già autorizzato;



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 491 del 20 MAG. 2020

Direzione Ambiente

- i volumi autorizzati in ampliamento non superino complessivamente **8,5** milioni di metri cubi così suddivisi: **4,5** milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Verona e 4 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Vicenza, in 9 anni.

Tale articolo inoltre per consentire l'attività di cava relativa a tali istanze prevedeva di disapplicare le seguenti limitazioni:

- comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 1/2004 relativo al parere vincolante della C.T.P.A.C.;
- art. 44, primo comma, lettera b) della L.R. n. 44/1982 relativo alla possibilità di autorizzare ampliamenti oltre il 30% di quanto già autorizzato;
- art. 34, comma 2, della L.R. n. 5/2000, relative al calcolo del 3% della superficie agricola comunale di potenziale escavazione;
- riduzione della fascia di rispetto di cui all'articolo 44, primo comma, lettera d) della L.R. 44/1982.

Sulla scorta di tale norma sono state presentate 8 domande di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia in Provincia di Verona per un volume complessivo di mc 2.825.513.

NUOVA LEGGGE SULL'ATTIVITA' DI CAVA e APPROVAZIONE DEL P.R.A.C.

L'autorità ambientale, commissione regionale V.A.S., con parere motivato n. 37 del 21.03.2017 ha espresso il parere di non assoggettare alla procedura di V.A.S. l'aggiornamento 2016 del P.R.A.C. ponendo alcune condizioni, fra le quali il recepimento del contenuto dell'art. 95 della L.R. 30/2016.

Pertanto con D.G.R. n. 24 CR del 22.03.2017 è stato trasmesso al Consiglio regionale, per l'approvazione, il P.R.A.C. - Aggiornamento 2016, recependo i quantitativi massimi autorizzabili previsti dall'art. 95 della L.R. 30/2016, distribuiti però su una temporalità di 10 anni anziché 9, per un totale di 9,5 milioni di mc, suddivisi per ambito provinciale nel modo seguente:

AMBITO PROVINCIALE	Volume massimo Autorizzabile (milioni di mc)
TREVISIO	0,0
VERONA	5,0
VICENZA	4,5

Il 16.03.2018 è entrata in vigore la nuova L.R. n. 13 sull'attività di cava che ha sostituito la previgente disciplina regionale, costituita dalla L.R. 44/1982 e dal citato art. 95 della L.R. n. 30/2016, e con Deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 20.03.2018 è stato approvato il piano regionale dell'attività di cava (P.R.A.C.) che prevede i medesimi quantitativi autorizzabili oggetto della proposta di approvazione. In particolare, per le cave di sabbia e ghiaia, l'art. 10 delle NTA del Piano pone le condizioni per la presentazione delle domande e il limite massimo autorizzabile per ciascuna domanda, che può essere pari a 300.000 mc ovvero corrispondere ad un volume che consenta l'attività estrattiva di 10 anni sulla scorta della produzione media annua dell'ultimo triennio o di quanto previsto dal piano industriale.

ANNULLAMENTO ART. 95 E ADOZIONE ART. 34 L.R. 15/2018

Molti articoli della L.R. 30/2016 erano stati nel frattempo impugnati dallo Stato e fra questi anche l'art.95, il quale è stato annullato in molte parti dalla Corte costituzionale n. 66 del 2018, rendendolo inapplicabile.

In adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale il Consiglio regionale, con l'art. 34 della L.R. 20.04.2018, n. 15, ha definito il regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava che intanto erano state presentate in Regione ai sensi dell'art. 95 della L.R. 30/2016 per un volume complessivo di circa **2,8** milioni di mc:

"1. Le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, sono portate a definizione, in conformità alla legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina della attività di cava" e al Piano regionale della attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20 marzo 2018; i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale della attività di cava."

L'articolo 34 della L.R. 15/2018 quindi sottopone le istanze in istruttoria all'intervenuta L.R. 13/2018 e al P.R.A.C. approvato ponendo, come evidenziato nell'ultimo periodo, due puntualizzazioni:

- una deroga sul volume autorizzabile per singolo intervento;
- una sui volumi massimi autorizzabili per ambito estrattivo.



ALLEGATO A

AL DECRETO n. 491 del 28/12/2021

Direzione Ambiente

Al riguardo, su tali istanze la Direzione Difesa del Suolo si è espressa evidenziando che le domande in istruttoria sono sottoposte interamente alle disposizioni della L.R. 13/2018 e del PRAC fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento "che appare autorizzabile a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche nel P.R.A.C. o nella legge", richiamando che il P.R.A.C. stabilisce per le cave di sabbia e ghiaia che:

1. sono possibili solo ampliamenti di cave non estinte;
2. l'autorizzazione in ampliamento per singola cava non può superare il volume di 1 milione di mc;
3. può presentare domanda di ampliamento il titolare di una cava nella quale la riserva di materiale da estrarre sia inferiore a 90.000 mc ovvero sia tale da consentire l'attività estrattiva per un periodo non superiore a tre anni sulla base della produzione media annuale;
4. l'ampliamento non potrà superare il volume di 300.000 mc ovvero il volume ottenuto moltiplicando la produzione annua per i 10 anni di validità del P.R.A.C.;
5. nei comparti estrattivi possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con quelle estinte.

La Direzione ha comunicato in sostanza che "l'art. 34 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume di cui al punto 4 sopra richiamato, fermo restando l'applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C."

Sulla scorta di tali indicazioni le 8 istanze di cava sopra citate sono state autorizzate per il volume di 2,8 milioni di mc di materiale. Sono state inoltre autorizzate anche le successive 4 istanze di cave di sabbia e ghiaia nell'ambito provinciale di Verona per un ulteriore volume di 1,9 milioni di mc di materiale, raggiungendo così un volume complessivo di 4,7 milioni di mc sulla provincia di Verona.

In Provincia di Verona sono ancora in istruttoria 8 domande di cava per un volume ulteriore di circa 3,4 milioni di mc.

Mentre sulle norme cui fare riferimento e sulla prima puntualizzazione non sono emersi dubbi interpretativi, in riferimento alla seconda puntualizzazione occorre chiarire quale sia il dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale delle attività di cava sul quale far valere i volumi autorizzati alle domande presentate ai sensi dell'art. 95.

Occorre innanzitutto stabilire che i fabbisogni oggetto della valutazione strategica, rappresentino i fabbisogni cui far fronte con le nuove autorizzazioni di cava e non i fabbisogni di materiale stabiliti dalle analisi del P.R.A.C..

Queste ultime forniscono valori decisamente superiori rispetto a quelli sopra indicati. Infatti il piano adottato nel 2013 individuava il fabbisogno in 65 milioni di mc sabbia e ghiaia da ricavare dall'attività estrattiva (85 milioni di inerti nel complesso). Tale valore deriva dalle intervenute scelte di pianificazione, che incentivano l'utilizzo di materiali alternativi e di riserve autorizzate, a fronte di un fabbisogno lordo stimato di 120 milioni di mc.

Con l'aggiornamento del Piano nel 2016 è stato stimato un fabbisogno complessivo di 80 milioni di mc di inerti dei quali 55 milioni di mc da reperire nelle cave, di cui 41,8 di sabbia e ghiaia. Le scelte di piano hanno portato ad incentivare l'utilizzo dei materiali provenienti dal recupero da demolizioni e da scavi connessi alla realizzazione di opere pubbliche riducendo quindi la previsione del volume di sabbia e ghiaia proveniente da cave a 36,6 milioni di mc. Poi, con l'obiettivo di ridurre le cd riserve, ovvero i volumi già autorizzati e non ancora estratti, ha previsto che il volume di fabbisogno da soddisfare mediante nuove autorizzazione di cave di sabbia e ghiaia fosse di 9.5 milioni di mc.

In relazione alla valutazione ambientale strategica cui riferire tali fabbisogni di piano, occorre riferirsi alla procedura di approvazione del P.R.A.C.. Emerge così che la valutazione ambientale strategica è stata espletata e conclusa con il parere motivato n. 116 del 21/05/2014 della Commissione regionale V.A.S. sul P.R.A.C. adottato con D.G.R. n. 2015/2013 e per un dimensionamento dei volumi massimi autorizzabili di sabbia e ghiaia pari a 36,0 milioni di mc (dei quali 12,0 attribuiti all'ambito provinciale di Verona) sui 10 anni di validità del P.R.A.C..

Il successivo parere motivato n. 37 del 21.03.2017 della commissione V.A.S., reso sull'aggiornamento del piano adottato con D.G.R. n. 1647/2016, che prescriveva di allineare le previsioni quantitative del Piano per la sola sabbia e ghiaia all'allora vigente art. 95 della L.R. 30/2016, per 9,5 milioni di metri cubi (4,5 in provincia di Verona), in realtà rappresenta verifica di assoggettabilità a V.A.S. che ha portato all'esclusione del Piano a tale procedura.



Direzione Ambiente

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 40 del 16 DIC. 2021

Pertanto, in ragione dei contenuti di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, essendo l'unico Piano Regionale della Attività di Cava (P.R.A.C.) oggetto della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) quello adottato con D.G.R. n. 2015 del 4.11.2013, successivamente licenziato con parere motivato n. 116 del 21 maggio 2014 dalla V.A.S., i volumi relativi alle istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, vanno fatti valere sul dimensionamento dei fabbisogni relativo a tale piano ossia 36 milioni di metri cubi dei quali 12,6 milioni di metri cubi assegnati alla Provincia di Verona.

8. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

In attinenza al *Quadro Riferimento programmatico* dello Studio di Impatto Ambientale analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto: l'ambito non rientra all'interno di spazi o sistemi soggetti a vincoli o specifiche limitazioni dovute a valenze ambientali individuate dai piani urbanistici vigenti. A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento.

In attinenza al *quadro di riferimento progettuale*, la documentazione presentata a corredo della domanda illustra nel dettaglio le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente.

In rapporto al *quadro di riferimento ambientale* lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, sia su area vasta che area locale.

Per quanto riguarda la componente atmosfera, si ritiene che la produzione di polveri derivante dalle attività di escavo e di movimentazione dei materiali inerti dovrà essere abbattuta utilizzando tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure gestionali per minimizzarne la produzione stessa e l'eventuale dispersione.

Il proponente prevede pertanto i seguenti interventi di mitigazione:

- in caso di condizioni ambientali predisponenti (terreni particolarmente asciutti, venti intensi) si dovrà procedere con la bagnatura con autobotte dei materiali ghiaiosi di scavo da movimentare, dei piazzali e delle piste di accesso;
- l'emissione di gas combustibili nell'aria dovrà essere mitigata utilizzando tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per minimizzarne la produzione. In particolare si indicano le seguenti raccomandazioni:
 - verifica periodica del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento dei gas di scarico delle macchine operanti in cantiere;
 - prevedere l'utilizzo di carburanti eco-compatibili (a basso tenore di zolfo) per quanto riguarda l'alimentazione dei mezzi operativi di cantiere.

Per quanto riguarda la componente acqua sotterranea, la probabilità di accadimento di situazioni di emergenza in caso di incidente o guasti di macchine operatrici e mezzi pesanti all'interno del cantiere, può essere ridotta in modo significativo eseguendo le ordinarie manutenzioni dei mezzi operativi e regolando i flussi di traffico in entrata ed uscita dal cantiere estrattivo.

Dovranno, ad ogni modo, essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure gestionali atti a minimizzare l'eventuale dispersione nel suolo di sostanze inquinanti. A tale proposito, il proponente dovrà provvedere a quanto segue:

- nell'eventualità si verificassero situazioni a rischio come sversamenti accidentali dovuti a guasti di macchinari, incidenti tra automezzi e/o sversamenti di sostanze pericolose (oli o carburanti), gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza e di bonifica.

Il proponente dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per ridurre la produzione di rumore sia in fase di coltivazione che durante la fase ricompositiva.

Viene, inoltre prescritto che la Società provveda ad effettuare una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Verona.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Verona, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

9. VALUTAZIONI FINALI



Direzione Ambiente

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 437 del 20 MAG. 2020

Premesso quanto sopra,

vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, ed in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A., la L.R. n. 13/2018 e la L.R. n. 15/2018 in materia di attività estrattive, la D.G.R. n. 1400/2017, la D.G.R. 568/2018;

esaminato lo Studio di Impatto Ambientale;

tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

valutato il progetto di ricomposizione ambientale;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

valutato che l'analisi degli impatti dell'intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta trascurabile sulle diverse componenti ambientali;

tenuto conto degli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;

vista la L.R. 16/03/2018, n. 13 ed in particolare l'art. 11 comma 3;

tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il gruppo istruttorio propone al Comitato Tecnico regionale V.I.A.

vista la normativa vigente in materia, statale e regionale, ed in particolare:

- le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. n. 4/2016 in materia di V.I.A.;
- il D. Lgs. 30/05/2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15/03/2010;
- il D.P.R. 357/1997, la D.G.R. n. 2299/2014 sostituita dalla D.G.R. n. 1400/2017 relativi alla Rete Natura 2000;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
- la L.R. n. 30/2016;
- la L.R. n. 13/2018;
- la L.R. n. 15/2018;
- il Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;
- la D.G.R. n. 1400/2017;
- la D.G.R. n. 568/2018;
- il P.T.R.C., il P.A.Q.E.;
- il P.T.A., il P.A.I. ed il P.R.T.R.A.;
- il P.T.C.P. della Provincia di Verona, il P.R.G. ed il P.A.T. del Comune Verona;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la "Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 118/2019 del 20/05/2019, trasmessa all'U.O. V.I.A. con nota n. 198794 in data 22/05/2019, con cui l'U.O. Commissioni VAS VINCA dichiara che è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza con prescrizioni;

considerato che l'intervento così come proposto risulta localizzato in un'area in cui non sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;

considerato che il proponente, vista la tipologia di attività e le modalità con cui la stessa verrà condotta, non ritiene necessaria alcuna ulteriore misura di mitigazione rispetto a quelle già proposte in progetto;



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 40 del 16 DIC. 2021

Direzione Ambiente

considerato che dall'analisi degli impatti rilevano situazioni che necessitano l'adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

considerati i contenuti delle osservazioni pervenute;

considerato quanto previsto dal vigente P.R.A.C. in merito al controllo idrodinamico, alla tipologia di coltivazione agricola e alla modalità di ricomposizione del fondo cava;

considerato che, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, per i progetti di cava soggetti a VIA, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. per quanto attiene la normativa in materia di cave;

tutto ciò premesso, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il rappresentante dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario), preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti,

parere favorevole

al rilascio:

- del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento della cava di ghiaia denominata "Bertacchina" sita in Comune di Verona (VR), alla società Biondani T.M.G. S.p.A. (con sede legale in Via Bacilieri, 6 - 37139 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di seguito indicate e con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 118/2019 del 20/05/2019 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 24/05/2019, con protocollo 198794) espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA;
- dell'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 13/2018, alla coltivazione e ricomposizione ambientale della cava di ghiaia denominata "Bertacchina" sita in Comune di Verona (VR), alla società Biondani T.M.G. S.p.A. (con sede legale in Via Bacilieri, 6 - 37139 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230), con le prescrizioni minerarie di seguito indicate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	<p>Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 118/2019 del 20/05/2019 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A. in data 24/05/2019 con protocollo 198794), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo dell'attività mineraria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (<i>Bufo viridis</i>, <i>Podarcis muralis</i>, <i>Hierophis viridiflavus</i>, <i>Zamenis longissimus</i>, <i>Lanius collurio</i>, <i>Pipistrellus kuhii</i>, <i>Hypsugo savii</i>), ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. <p>Al fine di rispettare quanto prescritto dalla dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA, il Proponente dovrà presentare idonea documentazione, dandone adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.</p>



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 494 del 29 NOV 2021

Direzione Ambiente

	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima dell'inizio dell'attività di ampliamento dovranno essere concordati con l'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA i termini e le modalità per la presentazione della documentazione inerente il monitoraggio prescritto.
	Soggetto verificatore	Regione del Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
2	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, e comunque ad ogni variazione eventualmente intervenuta, dovranno essere trasmessi a Regione e Comune di Verona i dati identificativi dei mezzi utilizzati.
	Soggetto verificatore	Comune di Verona (VR)
3.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Comune di Verona (VR).
4.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Dovrà essere conservato in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza.



ALLEGATO A
AL DECRETO n. 481 del 120 MAG. 2020

Direzione Ambiente

	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate, nonché delle attività formative svolte finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Comune di Verona (VR)
5.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate e finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Comune di Verona (VR)
6.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	La Ditta deve condurre il riutilizzo agricolo dell'area di cava ricomposta esclusivamente secondo i protocolli dell'agricoltura biologica (prescrizione da L.R. 13/2018), minimizzando le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario; sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici. In merito ai requisiti ambientali, i limiti di riferimento sono quelli del D.Lgs n. 46/2019; il terreno vegetale da impiegare nella ricostituzione del suolo dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori di ricomposizione morfologica, dovrà essere trasmessa alla Regione adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate, nonché delle attività svolte finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario con oneri a carico del proponente; ARPAV per quanto riguarda gli aspetti ambientali.
7.	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera



Direzione Ambiente

ALLEGATO A
AL DECRETO n. _____ del _____

Oggetto della condizione	<p>Emissioni acustiche</p> <p>Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Verona.</p> <p>Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Verona, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'entrata in esercizio con le modifiche da progetto. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

PRESCRIZIONI MINERARIE

- 1) il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. 761/2010 potrà essere approvato subordinatamente alla presentazione dei necessari adeguamenti a quanto previsto negli elaborati di integrazione documentale spontanea acquisiti in data 05.11.2019;
- 2) la ditta, per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovrà prioritariamente utilizzare materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15/03/2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
 - sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
 - terre da scavo provenienti dall'esterno della cava;
 - sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia);

a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A, Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un quantitativo complessivo non superiore a 30.000 mc. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal Decreto Legislativo n. 152/06, dal D.M. n. 46/2019 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
- 3) la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione; mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a



Direzione Ambiente

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 491 del 20 MAG. 2020

- tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
- 4) la ditta dovrà ricomporre, entro il 31.12.2020, alla quota del piano campagna circostante l'area residuale riferita all'autorizzazione originaria; la ricomposizione sarà eseguita mediante utilizzo dei materiali indicati alla precedente lettera d), fermo restando che la mancata ricomposizione nel termine non consentirà la prosecuzione dei lavori di estrazione;
 - 5) la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale che dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo nonché provvedere, in sintonia con il Comune e qualora non già provveduto, alla realizzazione di migliorative soluzioni viabilistiche all'incrocio tra Via Bacilieri e Via Bresciana e tra Via Bacilieri e Via Gardesana in accordo con la Circoscrizione 3°, il CdR Traffico e il CdR Patrimonio del Comune di Verona. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
 - 6) la ditta deve mantenere le scarpate finali perimetrali con inclinazione non superiore a 25° e costituite da materiale in posto;
 - 7) la ditta deve concludere i lavori di estrazione entro 7 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 8 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
 - 8) la ditta deve presentare, prima della consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione, documentazione volta ad attestare le soluzioni progettuali finalizzate al superamento delle criticità generate dall'interferenza tra l'attività di scavo e la linea elettrica aerea esistente nel rispetto di quanto espresso dal gestore Megareti Energia e Gas e della normativa vigente in materia;
 - 9) è fatto esplicito divieto alla ditta di collocare all'interno della cava impianti che esulano da quelli espressamente previsti dalla normativa vigente in materia, e relativi alla prima lavorazione della ghiaia, quali impianti di bitumaggio, conferzionamento del calcestruzzo etc.;
 - 10) la ditta dovrà ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno inserite nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava.

Il Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Dot. Nicola Dell'Acqua

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Ing. Loris Tomiato

Il Segretario del
Comitato Tecnico regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

De Maria Ricci